



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15/11/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1579

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Individuazione dei bacini energetici regionali e programmazione territoriale in materia di energia elettrica. Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1054 del 4 agosto 2000.

L'Assessore all'Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Energia, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Industria, riferisce quanto segue:

L'art. 5 della Legge 10/91 conferisce alle Regioni la competenza ad individuare bacini territoriali per la promozione di interventi funzionali all'uso razionale dell'energia e all'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, all'art. 14, comma 2 lettera b), nell'ambito del processo di liberalizzazione dell'attività di produzione, importazione ed esportazione di energia elettrica, prevede la possibilità dell'aggregazione di più soggetti per il raggiungimento di parametri di consumo stabiliti dallo stesso articolo e definisce "clienti idonei" le "imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, superiore a 30, Gwh i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 Gwh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui".

Lo stesso articolo prevede pertanto che il concetto di "cliente idoneo", oltre alle fattispecie già nello stesso indicate, possa essere esteso anche alle stesse fattispecie insistenti su aree geografiche più ampie individuate con specifici atti di programmazione regionale.

Atteso:

che l'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142 conferisce alle Province funzioni amministrative di rilevanza provinciale nel settore della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

che l'art. 5, comma 3, lett. b della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, conferisce alle Regioni, in sede di programmazione energetica regionale, competenza ad individuare bacini energetici territoriali ottimali;

che l'art. 30 del d.L.gs. n. 112/98 trasferisce alle stesse Regioni funzioni nella materia energetica;

che, le Regioni, sulla base della legislazione citata, possono, quindi, con specifici atti di programmazione regionale, individuare ulteriori aree nel cui ambito sia consentita l'aggregazione fra centri di consumo al fine di consentire l'accesso a tariffe energetiche agevolate, così come previsto dal citato art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, e ciò anche al fine di perseguire logiche di armonizzazione e perequazione delle opportunità poste a disposizione dell'intero tessuto socio-economico pugliese;

che, con delibera di Giunta Regionale n. 1054 del 4 agosto 2000 come prima individuazione dei bacini energetici regionali sono state individuate le cinque province;

che nel territorio regionale risiedono società che operano contemporaneamente nelle cinque province e che l'aggregazione fra centri di consumo nell'ambito del territorio provinciale non permette alle società l'accesso a tariffe energetiche agevolate;

Considerato che:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, con propria direttiva del 18.9.2000, pubblicata sulla G.U. N. 250 del 25.10.2000, l'applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'art. 25 della legge 23.12.1999 n. 488;

la direttiva definisce i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e per la partecipazione ai consorzi medesimi delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei contenute nell'art. 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 16.3.1999 n. 1979;

Ritenuto opportuno:

modificare la succitata delibera di G.R. 1054/2000, sulla base della legislazione citata, per facilitare l'aggregazione fra centri di consumo per l'accesso a tariffe energetiche agevolate, in attuazione di quanto specificatamente previsto dall'art. 14 comma 2 lettera b, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 individuando nell'intera Regione l'area ottimale cui far capo per il calcolo dei consumi medesimi, ai sensi del citato art. 14;

integrare la stessa delibera di G.R. 1054/2000, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.9.2000 con l'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'art. 25 della legge 23.12.1999 n. 488 alle pubbliche amministrazioni.

ADEMPIMENTI CONTABILI, DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera d).

L'Assessore all'Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del funzionario direttivo dell'Ufficio Energia e del Dirigente dello stesso Ufficio Energia e del Settore

Industria;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della relazione dell'Assessore Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia, avente la finalità di facilitare in Puglia l'aggregazione fra centri di consumo per l'accesso a tariffe energetiche agevolate, in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

di modificare la delibera di G.R. 1054/2000, sulla base della legislazione citata, per facilitare l'aggregazione fra centri di consumo per l'accesso a tariffe energetiche agevolate, in attuazione di quanto specificatamente previsto dall'art. 14 comma 2 lettera b, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, individuando nell'intera Regione l'area ottimale cui far capo per il calcolo dei consumi medesimi;

di integrare la stessa delibera di G.R. 1054/2000, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.9.2000 con l'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'art. 25 della legge 23.12.1999 n. 488, alle pubbliche amministrazioni per facilitare l'aggregazione fra centri di consumo per le pubbliche amministrazioni stesse per l'accesso a tariffe energetiche agevolate, in attuazione di quanto specificatamente previsto dall'art. 14 comma 2 lettera b, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet www.regione.puglia.it.

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
